

Giurisprudenza

La Suprema Corte analizza gli obblighi relativi alla sicurezza dei lavori in quota: le misure di protezione collettiva sono prioritarie rispetto a quelle di protezione individuale

Michele Montrano¹

¹ Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro presso SPresal ASL TO3

Indirizzo per la corrispondenza

e-mail: michele.montrano@unito.it

Nel comparto "edilizia", l'evento lesivo determinato dalla "caduta dall'alto", rappresenta una delle prime cause di infortuni ad esito infausto, che si verificano durante lo svolgimento di attività lavorative in quota.

Il sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni¹ ha registrato, per il quinquennio 2014 - 2018, 607 infortuni nel settore delle Costruzioni, distinti in 292 mortali e 315 gravi. Tali eventi sono stati oggetto di indagine da parte dei Tecnici della Prevenzione dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle A.SL. e sono stati ricostruiti con l'obiettivo di rivelare i principali fattori di rischio rilevati nelle diverse fasi lavorative.


Le tipologie di infortuni più frequenti nel settore delle Costruzioni (vedasi grafico), sono le cadute di lavoratori dall'alto, tale modalità, da sola, rappresenta il 54% degli avvenimenti totali.

Per tale ragione, sono state previste, da parte delle regioni, attraverso i Piani Mirati di Prevenzione², azioni specifiche che si pongono

l'obiettivo di ridurre l'esposizione al rischio laddove non sia possibile l'eliminazione dello stesso, ed una conseguentemente riduzione degli infortuni sul lavoro. Su altro fronte, la Suprema Corte di Cassazione più volte si è dovuta esprimere su casi di infortunio legati alle cadute dall'alta fornendo preziose indicazioni relativamente alla corretta applicazione degli obblighi normativi.

La giurisprudenza della Cassazione Penale ha infatti stabilito, ormai da tempo, che "*in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sussiste continuità normativa tra l'abrogato art. 16 del DPR n. 164/56, che impone di adottare misure di sicurezza per lo svolgimento di lavori ad una "altezza superiore ai metri due", ed il vigente articolo 122 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prescrive l'adozione di precauzioni per l'esecuzione di "lavori in quota", trattandosi di norme che fanno entrambe "riferimento ad attività non svolte ad altezza d'uomo e miranti a prevenire il rischio di cadute dall'alto".*

Grafico 1. Modalità di accadimento degli infrotuni nel settore Costruzioni. Valori percentuali



Ha chiarito che l'altezza superiore a metri due dal suolo, tale da richiedere l'adozione di particolari misure di prevenzione, va intesa con riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito e non a quella nella quale si trova il lavoratore³.

La sentenza di Cassazione sez. IV n. 39024 del 20 settembre 2016⁴ ha peraltro ribadito che l'altezza superiore a due metri dal suolo, tale da richiedere le particolari misure di prevenzione prescritte dall'art. 122 del D. Lgs. n. 81/2008, deve essere calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore. Prendere come punto di riferimento la posizione del lavoratore, infatti, significa "escludere la stessa configurabilità dell'ipotesi del lavoro in quota superiore ai due metri, essendo comunque necessario che l'oggetto

sia a portata degli arti superiori del lavoratore". In tale circostanza è stata confermata la condanna di un datore di lavoro per mancata adozione di misure idonee a scongiurare il pericolo di cadute sussistendo il requisito dei "lavori in quota" secondo il criterio e la definizione data dall'art. 107 D. Lgs. n. 81/2008. Con la recentissima sentenza, Sez. IV, del 4 dicembre 2023, n. 48046⁵ la Suprema Corte offre una interessante analisi sugli obblighi legati all'art. 111 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota). Nel caso in esame la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal locale Tribunale aveva ritenuto tre soggetti⁶ responsabili del reato di lesioni personali colpose gravi aggravate dalla violazione della normativa di prevenzione

infortunistica in relazione ad un evento lesivo di un lavoratore, dipendente di una società ma temporaneamente distaccato presso altra impresa.

L'evento si era verificato presso il cantiere edile condotto in appalto da una impresa affidataria, mentre il lavoratore si trovava sul tetto del fabbricato per effettuare un lavoro di rifacimento guaine, ed era caduto dall'alto per sfondamento di un lucernario in plexiglass. In particolare il lavoratore precipitava al suolo da un'altezza di 4 metri stante l'assenza di reti di protezione sottostanti che impedissero le cadute o comunque ne attenuassero gli effetti.

Gli accertamenti di rito avevano stabilito che l'infortunio si era verificato sul tetto del capannone dove i lavoratori erano impegnati nelle opere di impermeabilizzazione e posa della guaina e dove la copertura piana era attraversata da diversi lucernari privi di protezione mentre il perimetro esterno era protetto da parapetti.

Il lavoratore infortunato aveva dichiarato che, dovendo spostarsi sulla copertura, in seguito ad un inciampo era caduto su uno dei lucernari in plexiglass che aveva ceduto sfondandosi e provocando la sua precipitazione sul piano sottostante precisando che, come anche nei giorni precedenti, né lui né gli altri dipendenti indossavano imbracature di sicurezza da collegare alla linea vita installata sulla copertura.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto fondati gli addebiti colposi elevati nei confronti dei seguenti soggetti:

- datore di lavoro della società subappaltatrice presso cui era distaccato l'infortunato, per non avere scelto le attrezzature più idonee a garantire condizioni di lavoro sicure nei lavori in

quota, segnatamente per non aver adottato misure di prevenzione collettive, per non avere inoltre predisposto adeguate opere provvisorie atte ad eliminare i pericoli di caduta dall'alto ed infine per non aver vigilato sull'osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in tema di sicurezza;

- datore di lavoro dell'impresa affidataria titolare del contratto di appalto con il committente che era stato ritenuto colpevole per non aver verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori al quale era stato contestato di non aver verificato l'applicazione delle disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare per non aver imposto l'installazione di soluzioni atte a ridurre al minimo il rischio di caduta e per non aver rilevato l'inidoneità delle soluzioni previste dalle imprese esecutrici.

In particolare il Tribunale aveva ritenuto anti doverosa la priorità accordata all'attuazione di mezzi di sicurezza individuali anziché, come prescritto, di misure di protezione collettiva; nella specie sarebbe stato possibile elidere il rischio di caduta mediante la predisposizione di reti di sicurezza sottostanti ai lucernari, l'applicazione di parapetti provvisori e l'eventuale utilizzo di ponteggi.

Ha rilevato, in particolare, che, a parte il parapetto perimetrale, di fatto l'unico sistema di protezione dal pericolo di caduta dai lucernari era costituito dal sistema di linea vita installato sulla copertura non reputando

sufficiente la mera attuazione di un presidio di carattere individuale a fronte della possibilità di installare un presidio collettivo. A fronte della radicale inidoneità dell'apparato prevenzionale predisposto, ha ritenuto secondario il tema relativo alla idoneità del sistema vita allestito sul piano di lavoro così come quello della condotta imprudente dei lavoratori che erano soliti non agganciarsi alla linea vita esistente.

Anche il giudice di appello confermava la necessaria priorità di adozione di dispositivi di protezione collettiva rispetto a dispositivi di protezione individuale ritenendo quindi irrilevanti gli ulteriori temi.⁷

Hanno proposto ricorso per cassazione esclusivamente i due datori di lavoro chiedendo l'annullamento della sentenza di condanna con diversi motivi.

Vengono qui analizzati esclusivamente i temi di ricorso legati agli obblighi normativi del D. Lgs. n. 81/2008.

In particolare gli imputati fanno rilevare come sia chiaramente emerso che l'impianto di protezione posto sulla copertura del capannone fosse sufficiente ad evitare le cadute dall'alto: in particolare erano stati forniti i dispositivi di protezione individuali anticaduta, era stato montato il parapetto perimetrale, erano stati installati i dispositivi di aggancio e i lavoratori avevano ricevuto una idonea formazione per i lavoratori.

Secondo la difesa la motivazione adottata in entrambe le sentenze di merito sarebbe manifestamente illogica laddove vorrebbe ricondurre *"la automatica priorità delle misure di protezione collettive in luogo delle misure di sicurezza individuali guardando alla necessaria collaborazione del lavoratore e ciò in quanto la scelta delle misure andrebbe invece parametrata al tipo di rischio che si tende ad evitare"*. Ritiene

inoltre manifestamente illogica la aprioristica irrilevanza delle misure di protezione individuale ad interrompere il nesso di causa proprio in ragione della loro natura solo subordinata a quelle di protezione collettive.

Si evidenzia anche la contraddittorietà estrinseca della motivazione (travisamento della prova) per omessa o erronea valutazione della testimonianza resa dall'ing. E.E. e del fascicolo tecnico sulla idoneità dei dispositivi di protezione individuale ad evitare il rischio di verificazione dell'evento nonché la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene ineffettivi i dispositivi di protezione individuale.

La difesa ritiene anche affetto da contraddittorietà estrinseca, il passaggio della sentenza impugnata dove si reputa il sistema anticaduta apprestato *"inidoneo per le cadute verso l'interno dell'edificio, difettando lo spazio minimo di caduta atteso che i dati accertati sarebbero invece dimostrativi della idoneità della misura di protezione individuale"*.

La Suprema Corte non è d'accordo.

Secondo la Cassazione la Corte territoriale ha fornito una puntuale risposta quando sottolinea che la installazione di una linea vita sulla copertura del capannone *"risulta una protezione meno efficace delle misure di protezione collettive, tenuto conto anche che la protezione individuale era stata apprestata per cadute all'esterno e non verso l'interno mancando l'altezza ritenuta sufficiente dal piano di calpestio di m. 5,71"*⁸.

Rammenta la Suprema Corte che la gestione del rischio di caduta dall'alto *"è affidata dalla legge a due principali forme di presidio: collettivo e individuale. La prima disposizione prevede che debba essere data priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di"*

protezione individuale (art. 111 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008); la ratio di tale indicazione risiede nel fatto che i dispositivi di protezione collettiva sono atti a operare indipendentemente dal fatto, e a dispetto del fatto, che il lavoratore abbia imprudentemente ommesso di utilizzare il dispositivo di protezione individuale. La seconda disposizione consente al datore di lavoro di scegliere il tipo più idoneo tra i sistemi di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota (art. 111, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008); è, quindi, valorizzata la possibilità per il datore di lavoro di optare, in relazione allo stato di fatto, per un sistema piuttosto che per un altro".

Un'ulteriore disposizione prevede che il datore di lavoro possa disporre l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi solamente nelle circostanze in cui risulti che l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura "non sia giustificato per la breve durata di utilizzo ovvero per caratteristiche del luogo non modificabili" (art. 111, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008); tale disposizione, ribadisce la Cassazione, rafforza l'indicazione iniziale circa la preferenza del legislatore per i sistemi di protezione collettiva in relazione ai lavori in quota.

Secondo la Suprema Corte l'obbligo di minimizzare i rischi insiti nelle attrezzature scelte è stato correlato dal legislatore al sistema prescelto dal datore di lavoro e l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute è stato correlato a tale scelta (art. 111, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008); nell'ambito del sistema prescelto dal datore di lavoro in ossequio alle disposizioni precedenti doveva, dunque, essere valutata la responsabilità colposa dell'imputato per l'omissione di cautele atte a minimizzare il rischio di caduta.

Dalla disposizione contenuta nell'art. 111, comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, si desume, altresì, che solo l'esecuzione di lavori di natura particolare può giustificare l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute che, in ogni caso, dovrà essere immediatamente ripristinato una volta terminato il lavoro di natura particolare. L'intero corpo di regole cautelari individuate dal legislatore per i lavori in quota indica, dunque, che "i dispositivi di protezione collettiva sono da considerare lo strumento di maggior tutela per la sicurezza dei lavoratori, sia in quanto vengono indicati come prioritari tra i criteri da seguire nella scelta delle attrezzature di lavoro, sia in quanto l'adozione di attrezzature di protezione individuale o di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi è indicata quale scelta subordinata nel caso in cui, per la durata dell'impiego e per le caratteristiche del luogo, non sia logico adottare un'attrezzatura di lavoro più sicura".

Secondo la Cassazione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale, secondo cui in tema di sicurezza dei lavoratori che devono eseguire lavori in quota, il datore di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 111 è tenuto ad adottare misure di protezione collettiva in via prioritaria rispetto a misure di protezione individuale, in quanto le prime sono atte ad operare anche in caso di ommesso utilizzo da parte del lavoratore del dispositivo individuale. L'intero corpo di regole cautelari individuate dal legislatore per i lavori in quota indica, dunque, che i dispositivi di protezione collettiva sono da considerare lo strumento di maggior tutela per la sicurezza dei lavoratori, sia in quanto vengono indicati come prioritari tra i criteri da seguire nella scelta delle

attrezzature di lavoro, sia in quanto l'adozione di attrezzature di protezione individuale o di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi è indicata quale scelta subordinata nel caso in cui, per la durata dell'impiego e per le caratteristiche del luogo, non sia logico adottare un'attrezzatura di lavoro più sicura⁹.

Il datore di lavoro che aveva in subappalto le opere edili, e presso il quale era distaccato l'infortunato, era tenuto a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro dei lavoratori presso di lui distaccati da altra ditta. Pertanto, non solo avrebbe dovuto verificare il puntuale rispetto delle normative prevenzionali correlate alle lavorazioni a lui commissionate ma, in caso di riscontrata inidoneità o mancanza, avrebbe avuto il preciso obbligo di segnalarne la necessità ed in ogni caso di pretenderne l'installazione.

La Corte territoriale, afferma la Cassazione, ha fatto corretta applicazione delle norme predette, avendo evidenziato che, proprio in considerazione della particolarità del lavoro da svolgere, che richiedeva la realizzazione di numerose aperture nella pavimentazione prospicienti il vuoto, la predisposizione di misure di sicurezza collettiva, quali l'applicazione di reti anticaduta sotto il piano di calpestio del tetto o l'installazione di sottoponti, era senz'altro possibile e, anzi, doverosa; né, alla luce delle risultanze istruttorie la linea vita sulla copertura del capannone, con connessa possibilità dei dipendenti di agganciarsi con le cinture di sicurezza messe a loro disposizione, era idonea a evitare la caduta attraverso i lucernari verso l'interno dell'edificio.

In conclusione i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Riferimenti bibliografici

1. Il sistema di sorveglianza nazionale "Infor.MO", nato nel 2002 come progetto di ricerca delle Regioni, è finalizzato a studiare le cause degli infortuni mortali e gravi sul lavoro, tramite l'analisi della dinamica infortunistica sviluppata secondo il proprio modello.
<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/informo-approfondimento-delle-dinamiche-dei-fattori.html>
2. Il Piano Nazionale di Prevenzione 2020-25, nel macro obiettivo 5.4 "Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali", identifica il modello di intervento territoriale (Piano mirato di prevenzione - PMP), quale strumento operativo per organizzare le azioni di supporto al processo di valutazione dei rischi e di organizzazione delle attività di prevenzione e protezione per il miglioramento delle performance di SSL aziendali. In tale ambito si prefigura la possibilità di sperimentare un modello di assistenza alle aziende attraverso la conduzione di Piani Mirati di Prevenzione, tenendo in considerazione le indicazioni emerse dalle esperienze storiche già sviluppate a livello regionale negli ultimi due decenni e integrandole con il percorso sperimentale realizzato a partire dal 2004, nell'ambito del Sistema nazionale di sorveglianza sugli infortuni mortali, denominato "Panel aziendali". In tale percorso si è sperimentato nel merito un modello territoriale partecipativo di assistenza e supporto alle imprese nella prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.
<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-salute-sul-lavoro/sistemi-di-sorveglianza-e-supporto-al-servizio-sanitario-nazionale/piani-mirati-di-prevenzione-e-panel-aziendali.html>
3. Sentenza di Cassazione Penale, sez. IV, 28 ottobre 2013 n. 43987, in "T.U. Sicurezza sul lavoro commentato" Guariniello Raffaele, pag. 282
4. Consultabile su https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15622:cassazione-penale,-sez-4,-20-settembre-2016,-n-39024-requisito-dei-lavori-in-quota-e-mancata-adozione-di-misure-idonee-a-scongiurare-il-pericolo-di-cadute-responsabilit%C3%A0-dell-ente-sussiste-sia-l-interesse-che-il-vantaggio&catid=17&Itemid=138
5. <https://neldiritto.it/sezioni/penale.html>
6. In particolare si tratta del datore di lavoro dell'impresa che, operava in subappalto, e utilizzava il lavoratore infortunato attraverso un contratto di distacco, del datore di lavoro dell'impresa affidataria e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.

- 7.** Va ricordato che l'articolo 111 del D. Lgs. n. 81/2008 (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota) al primo comma dispone che il "datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

 - a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
- 8.** Evidentemente il riferimento è legato al concetto di "tirante d'aria". Come è noto la scelta del sistema di protezione individuale anticaduta deve tenere conto delle caratteristiche del luogo ove si opera. In particolare, si definisce "tirante d'aria" l'altezza di caduta a disposizione, senza che questa comporti impatti del lavoratore in quota contro il suolo o altri ostacoli fissi. Il tirante d'aria è dato dalla somma dell'eventuale freccia dell'ancoraggio, della lunghezza del cordino di trattenuta, dell'allungamento dell'assorbitore, dell'ingombro dell'operatore (convenzionalmente fissato in 1,5 m) e di un franco di sicurezza di 1 m. Ne consegue che per altezze di lavoro inferiori al tirante d'aria le scelte dovranno essere orientate verso sistemi anticaduta che permettano la completa trattenuta del lavoratore, ovvero, che ne impediscano di fatto la caduta.
- 9.** Sentenza di Cassazione Penale, Sez. IV, n. 24908 del 25 del 25/5/2021, Rv. 281680, in https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=25926:cassazione-penale,-sez-4,-30-giugno-2021,-n-24908-misure-di-prevenzione-atte-a-garantire-la-sicurezza-dei-lavoratori-che-si-trovino-ad-operare-in-quota&catid=17&Itemid=138

PiñC
Prevenzione in Corso